

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione di Volontariato "M.A. Ambulanze ODV"

Strada Cerretani n.8 – 01100 Viterbo – CF:90156460561

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di giugno, in VITERBO (VT), presso la sede sociale in Strada Cerretani n.8, Viterbo si sono riuniti, in prima convocazione, in assemblea straordinaria i sottoscritti soci:

1. CESA MARCO, 2. LO SCIUTO ELISA, 3. PENTERICCI ALESSANDRO, 4. CORRADI MARCO, 5. ARIZIA ANDREA GIUSEPPE, 6. SCIARPA VALENTINA, 7. CIPRINI VALENTINA, che rappresentano in proprio l'intera compagine sociale. L'assemblea è stata convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Modifiche e integrazioni all'art. 2 dello Statuto dell'associazione.

Alle ore 16:00, constatata la regolarità della riunione, il Presidente dell'Associazione, Marco Cesa, assume la presidenza dell'assemblea e chiama a svolgere la funzione di segretario, Valentina Ciprini, che accetta. Il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno "Modifiche e integrazioni all'art. 2 dello Statuto dell'associazione".

Premesso che è stata presentata un'istanza di iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'ufficio competente, tramite PEC ci ha richiesto una integrazione documentale in quanto in sede di istruttoria sono state rilevate delle criticità in riferimento all'art.2 dello Statuto, in quanto le attività elencate in suddetto articolo, <non risultano immediatamente riconducibili a quelle elencate dall'art.5 del Codice del Terzo Settore, attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate, eventualmente anche con il riferimento alle corrispondenti lettere, da a) a z)>.

Il Presidente propone quindi di sostituire integralmente l'attuale articolo 2 dello Statuto Sociale con il seguente:

<<Art. 2 – Scopo e finalità.

La "M.A. Ambulanze ODV" è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro e persegue e opera esclusivamente per fini civili, solidaristici e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

Si propone di svolgere attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore tra cui:

- interventi e servizi sociali (lettera a) ivi compresi:

il trasporto assistito, con mezzi attrezzati secondo norme sanitarie, di persone inferme, disabili o non autosufficienti, mediante ambulanze o altri mezzi idonei, con personale qualificato e secondo le normative vigenti;

il servizio di accompagnamento a visite mediche, cure o dimissioni ospedaliere, anche in collaborazione con enti pubblici o altre organizzazioni non profit;

il trasporto sanitario, urgente e non urgente, finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita e all'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali;

l'assistenza, con ambulanze, durante eventi e situazioni di emergenza.

Le attività di cui sopra sono svolte senza fini di lucro, nel rispetto dei principi di solidarietà e utilità sociale. Se l'attività avrà anche rilevanza sanitaria potrà anche rientrare, in parte, nella lettera c) prestazioni sanitarie.

- la promozione e sensibilizzazione sulla sicurezza, il primo soccorso e le manovre BLS (lettera d).
- la promozione del volontariato e della solidarietà sociale favorendo l'incremento della propria base associativa.>>

Dopo breve discussione delibera all'unanimità di approvare il nuovo articolo 2 dello Statuto Sociale così come proposto dal Presidente.

<<Art. 2 – Scopo e finalità.

La "M.A. Ambulanze ODV" è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro e persegue e opera esclusivamente per fini civici, solidaristici e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

Si propone di svolgere attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore tra cui:

- interventi e servizi sociali (lettera a) ivi compresi:

il trasporto assistito, con mezzi attrezzati secondo norme sanitarie, di persone inferme, disabili o non autosufficienti, mediante ambulanze o altri mezzi idonei, con personale qualificato e secondo le normative vigenti;

il servizio di accompagnamento a visite mediche, cure o dimissioni ospedaliere, anche in collaborazione con enti pubblici o altre organizzazioni non profit;

il trasporto sanitario, urgente e non urgente, finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita e all'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali;

l'assistenza, con ambulanze, durante eventi e situazioni di emergenza.

Le attività di cui sopra sono svolte senza fini di lucro, nel rispetto dei principi di solidarietà e utilità sociale.

Se l'attività avrà anche rilevanza sanitaria potrà anche rientrare, in parte, nella lettera c) prestazioni sanitarie.

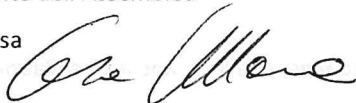
- la promozione e sensibilizzazione sulla sicurezza, il primo soccorso e le manovre BLS (lettera d).
- la promozione del volontariato e della solidarietà sociale favorendo l'incremento della propria base associativa.>>

Lo Statuto integrato e modificato all'articolo 2 viene allegato al presente verbale.

Dopodiché non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 17:15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea

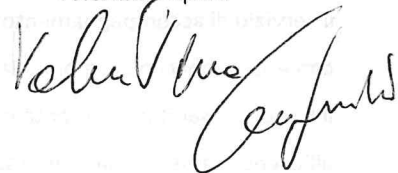
Marco Cesa



Viterbo, 23 giugno 2025

Il Segretario dell'Assemblea

Valentina Ciprini





STATUTO

(allegato al verbale di assemblea del 23/6/2025)

Associazione di Volontariato "M.A. Ambulanze ODV"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.

È costituita l'associazione denominata "M.A. Ambulanze ODV", con sede legale nel Comune di Viterbo (VT) – Strada Cerretani n.8.

L'Associazione è costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore). A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ODV. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopo e finalità.

La "M.A. Ambulanze ODV" è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro e persegue e opera esclusivamente per fini civici, solidaristici e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

Si propone di svolgere attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore tra cui:

- interventi e servizi sociali (lettera a) ivi compresi:

il trasporto assistito, con mezzi attrezzati secondo norme sanitarie, di persone inferme, disabili o non autosufficienti, mediante ambulanze o altri mezzi idonei, con personale qualificato e secondo le normative vigenti;

- il servizio di accompagnamento a visite mediche, cure o dimissioni ospedaliere, anche in collaborazione con enti pubblici o altre organizzazioni non profit;

-il trasporto sanitario, urgente e non urgente, finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita e all'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali;

-l'assistenza, con ambulanze, durante eventi e situazioni di emergenza.

Le attività di cui sopra sono svolte senza fini di lucro, nel rispetto dei principi di solidarietà e utilità sociale.

Se l'attività avrà anche rilevanza sanitaria potrà anche rientrare, in parte, nella lettera c) prestazioni sanitarie.

- La promozione e sensibilizzazione sulla sicurezza, il primo soccorso e le manovre BLS (lettera d).

- la promozione del volontariato e della solidarietà sociale favorendo l'incremento della propria base associativa.>>

Art. 3 – Attività

Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati all'art.2 l'associazione può:

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- acquisire mezzi e attrezzature sanitarie;

- organizzare corsi di formazione;
- collaborare, anche in convezione, con il servizio ARES/118, ASL, comuni e provincia;
- servizi di protezione civile.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 4 – Soci

Possono aderire persone fisiche che condividano gli scopi.

I soci hanno pari diritti e doveri.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

La qualifica di socio si perde per: a) dimissioni, b) cessazione dell'attività di volontario, senza giustificato motivo, per un periodo di un anno, c) gravi inadempienze e per comportamento contrario agli obblighi statuari.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo, tramite il segretario, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 5 – Volontariato

I soci prestano attività volontaria, personale e gratuita.

L'associazione assicura i volontari contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- Presidente
- L'Organo di controllo



La durata del mandato: 3 anni, rinnovabili.

Art. 7 – L'assemblea

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 8 – Compiti dell'assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione:

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- c) approva i regolamenti interni;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 9 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Riunioni e compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 15 giorni dalla richiesta.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 11 – Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 – Segretario.

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Tesoriere

[Handwritten signatures of the Council members:]
Mare
Cato
Cipriani
Volante

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in assemblea dei soci.

Art. 14 – Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore e del Codice Civile.

In caso di nomina l'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 15 – Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Art. 16 – Risorse economiche e patrimonio

L'associazione trae risorse da:

- quote associative
- donazioni, lasciti
- convenzioni
- contributi pubblici e privati

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 17 – Devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18 – Scritture contabili e Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 300.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa; in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 19 – Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 7. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 17.

Art. 21 – Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Viterbo, 23 giugno 2025



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Registrato a Viterbo il **27 GIU 2025** al n. **1025** Serie **3**
pagato, con Mod. F 23, Euro **ESSE NIS**

Il Funzionario (1)
Romano Esler
(1) Firma su delega del Direttore Provinciale **Francesco Mori**

[Faint handwritten notes and signatures on the left margin]